

TI_GERICHTE 15.1999.22

TI Tribunale d'appello, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.22

Erwägungen

E. 2

In casu il ricorrente in data 5 novembre 1998 ha stipulato con la _____ una cessione di credito avente per oggetto le pretese vantate dalla Banca nei confronti del fallito. I crediti erano garantiti da due cartelle ipotecarie del valore nominale di fr. 100'000.-- cadauna, gravanti in I e III rango la part. _____ RFD di _____. Tale cessione fu comunicata il giorno stesso via fax all'amministratore fallimentare speciale. Al momento dell'aggiudicazione _____ ha comunicato l'intenzione di porre in compensazione il credito di fr. 152'103.72 vantato nei confronti del fallito a seguito della citata cessione. Di conseguenza _____ ha richiesto in luogo dell'importo di fr. 50'000.-- in contanti, così come previsto al punto 10 delle condizioni d'incanto, unicamente fr. 7'000.-- a titolo di acconto spese di trapasso. Prescindendo dalla facoltà di _____ di effettuare il pagamento del prezzo di aggiudicazione mediante compensazione, resta da stabilire se egli sia tenuto o meno a versare l'importo di fr. 56'149.83 a favore della _____, atteso che, di tale importo non risulta traccia nell'elenco oneri depositato unitamente alle condizioni d'incanto della part. _____ RFD di _____.

E. 3

Il creditore che contesta il credito o il grado di un altro creditore, deve promuovere l'azione contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata (art. 250 cpv. 2 LEF). Nella graduatoria devono essere menzionati i processi a cui essa ha dato luogo, come pure del modo come vennero liquidati (cfr. art. 64 cpv. 2 RUF). Ove la graduatoria venga modificata da una sentenza pronunciata in un processo d'impugnazione della stessa, non occorre che essa sia nuovamente depositata. Un eventuale nuovo deposito è nullo e non conferisce ai creditori il diritto d'impugnare nuovamente la graduatoria (cfr. DTF 108 III 23 ss.; Dieter Hierzholzer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.83/84 ad art. 250 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkurrechts, Berna 1997, § 46 n. 66, p. 375). Per l'art. 45 cpv.2 RFF l'elenco oneri, rettificato in conformità dei risultati di ricorsi o di cause, sarà annesso quale appendice alle condizioni d'incanto.

E. 4

Orbene, nel caso di specie le condizioni d'incanto sono state allestite sulla base dell'elenco oneri depositato il 26 maggio 1997, a seguito della causa di contestazione introdotta dalla _____ nei confronti del Comune di _____. Tale deposito, per i motivi esposti in precedenza, è nullo, in quanto l'amministratore fallimentare speciale avrebbe dovuto unicamente menzionare nella graduatoria, conformemente all'art. 64 cpv. 2 RUF, l'esito dell'azione di contestazione promossa dalla _____ e non semplicemente stralciare il credito dalla graduatoria e dall'elenco oneri, procedendo ad un nuovo deposito degli stessi. La nullità del provvedimento in questione ha quale conseguenza l'annullamento di tutti gli

atti della liquidazione fallimentare compiuti a seguito del deposito della graduatoria e dell'elenco oneri del 26 maggio 1997. Si impone quindi l'annullamento dell'asta pubblica della part. _____ RFD di _____ con conseguente rettifica a Registro Fondiario (cfr. DTF 106 III 86), nonché l'annullamento dello stato di ripartizione impugnato. L'amministratore fallimentare speciale _____ dovrà quindi fissare una nuova asta pubblica allegando alle condizioni d'incanto l'elenco oneri della part. _____ rettificato con l'indicazione dell'esito del processo introdotto dalla _____ nei confronti del Comune di _____.

E. 5

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 6

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

E. 45

cpv. 2 RFF, 64 cpv. 2 RUF

pronuncia: 1. Il ricorso 1° febbraio 1999 di _____, è accolto nel senso dei considerandi.

1.1. Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio 26 gennaio 1999 è annullato.

2. L'asta pubblica 9 novembre 1998 della part. _____ RFD di _____ è annullata.

3. È fatto ordine all'amministratore fallimentare speciale del fallimento _____, di determinarsi come al considerando 4. di questa sentenza.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

6. Intimazione a:

- _____

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.